



COMUNE DI SAN BASSANO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE ED IN FORMA ITINERANTE

Indice

CAPO I

Art. 1 – Disposizioni generali

CAPO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

Art. 2 - Istituzione del mercato settimanale di San Bassano

Art. 3 - Localizzazione, cadenza, organico ed orari

Art. 4 - Posteggi

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi

Art. 6 - Modifiche

Art. 7 - Migliorie

Art. 8 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti - Spunta

Art. 9 - Funzionamento del mercato

Art. 10 - Atti vietati

Art. 11 - Subingresso

Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione

Art. 13 - Cessazione della concessione di posteggio

Art. 14 - Registrazione delle presenze

Art. 15 - Assenze

Art. 16 - Canoni e tributi

CAPO III - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 17 - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 18 – Modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

CAPO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Sanzioni

Art. 20 - Entrata in vigore

CAPO I

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolta nel Comune di San Bassano, su posteggi dati in concessione nell'ambito del mercato, e in forma itinerante; in attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6. Il Regolamento abroga e sostituisce i Titoli I e II del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°49 del 27.11.2001.

CAPO II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

Art. 2

Istituzione del mercato settimanale di San Bassano

1. Il mercato al dettaglio settimanale di San Bassano è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n°49 del 27.11.2001 ed è riservato agli operatori commerciali su area pubblica, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

2. Il mercato è gestito direttamente dal Comune che, attraverso i competenti uffici, compie tutti gli adempimenti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento.

Art. 3

Localizzazione, frequenza, organico ed orari

1. Il mercato si svolge con frequenza settimanale, nel giorno di sabato, in piazza Kennedy, via Locatelli e via Cavour così come evidenziato nella planimetria allegata, con utilizzo di 20 posteggi fissi, dei quali n°5 destinati alla vendita di prodotti alimentari e n°15 alla vendita di prodotti non alimentari.

2. La dislocazione dei posteggi all'interno dell'area mercatale e la loro dimensione sono indicate nel prospetto di cui all'allegato 1 e nella planimetria di cui all'allegato 2.

3. Gli orari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, sono così stabiliti:

- a) l'orario di vendita deve essere compreso tra le ore 7,30 e le ore 13,00;
- b) l'accesso al proprio spazio per l'allestimento delle attrezzature di vendita ha inizio alle ore 7,00;
- c) l'area del posteggio dovrà essere lasciata libera entro le ore 13,30.

4. Nel caso fosse impossibile, per varie cause contingenti, usufruire dello spazio di un posteggio, l'incaricato comunale indicherà all'operatore l'area nella quale collocare le attrezzature ed effettuare la vendita per quella singola data.

5. Limitazioni di orario possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile all'uso commerciale, per esigenze di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Il Sindaco può disporre altre deroghe, compatibilmente con le norme vigenti.

6. Il mercato non si svolge nei sabati festivi; è facoltà del Sindaco di autorizzarne lo svolgimento su richiesta sottoscritta dalla maggioranza degli operatori, fatta eccezione per le festività del 01 gennaio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, durante le quali l'attività del mercato è sempre sospesa.

7. La Giunta Comunale potrà inoltre disporre la sospensione del mercato o la sua temporanea dislocazione in altra sede, per motivi di pubblico interesse.

8. L'area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei giorni e negli orari stabiliti per lo svolgimento del mercato. L'area, eccezion fatta per i mezzi degli operatori e per i veicoli di soccorso e polizia, è accessibile solo ai pedoni. Le suddette prescrizioni sono impartite con ordinanza ex art. 7 del Codice della Strada.

Art. 4 Posteggi

1. Il mercato è organizzato sulla base di posteggi il cui fronte espositivo non può superare i 13 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5 metri. Tale limite potrà essere superato solo in caso di comprovata necessità attinente esclusivamente alle caratteristiche dell'automezzo di vendita, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e previa autorizzazione del Comune.

2. Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 dal suolo, devono avere una superficie non superiore ad 1 metro rispetto a quella autorizzata al suolo purché, in ogni caso, non intralcino gli altri operatori, il passaggio del pubblico ed il transito dei mezzi di soccorso. L'eventuale esposizione di prodotti fissati alle tende non deve impedire la visibilità dei banchi attigui. E' vietato collocare coperture provvisorie fissate contemporaneamente a due o più banchi attigui.

3. Lo spazio interposto fra posteggi attigui deve essere sempre lasciato libero e percorribile.

4. I prodotti alimentari devono essere esposti solo su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo prevista dalle vigenti norme in materia di requisiti igienico sanitari per tali prodotti.

5. Ogni posteggio può essere destinato alla vendita di una singola tipologia di prodotti di cui all'art. 3 comma 1, alimentari oppure non alimentari.

Art. 5 Assegnazione dei posteggi

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio è rilasciata dal responsabile dell'ufficio comunale competente previa verifica della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 20 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6, e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della

concessione del posteggio che ha di norma validità di 12 anni. L'espletamento della procedura avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

2. Nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di un'autorizzazione, e connessa concessione, nell'ambito del mercato.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione, dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione e della modulistica da utilizzare.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

5. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- c) di non essere titolare di altra autorizzazione nel mercato di San Bassano;
- d) gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici.

6. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

Art. 6 Modifiche

1. Il Consiglio Comunale per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari può deliberare per:

- a) la soppressione del mercato;
- b) lo spostamento permanente;
- c) il cambiamento permanente del giorno e/o della frequenza di svolgimento;
- d) la diminuzione o l'aumento del numero di posteggi;

2. Il cambiamento temporaneo di luogo o giorno di svolgimento, è disposto dalla Giunta Comunale, per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari; per gli stessi motivi la Giunta Comunale, o in mancanza il Sindaco, può disporre la soppressione di una data di svolgimento del mercato.

3. Qualora si proceda allo spostamento, anche parziale, del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene osservando i seguenti criteri:

- a) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita;
- b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- c) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- d) anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 7 Migliorie

1. L'operatore che, anche a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggior ingombro, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne richiesta scritta al Comune. In caso di accoglimento verranno modificate le dimensioni del posteggio, adeguando la relativa concessione.
2. Nel caso l'ampliamento non risulti possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni, eventualmente vacante, nell'ambito dello stesso settore merceologico.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente o nell'eventualità di spostamenti di posteggi per migliorare l'assetto e l'efficienza del mercato, il Sindaco provvede a far pubblicare all'Albo Pretorio un avviso con il quale chiede a tutti gli operatori interessati di formulare apposita domanda.
4. I posteggi vengono assegnati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma 3.

Art. 8 Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti – Spunta

1. Qualora entro le ore 8,30 non si sia ancora presentato in loco il concessionario di un posteggio, quest'ultimo sarà assegnato per quel giorno ad un altro soggetto, a condizione che non sia concessionario di un altro posteggio nello stesso mercato e che sia in possesso dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui all'art. 28 comma 1 lett. a e b del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, la quale dovrà essere esibita in originale unitamente alla carta d'esercizio ed all'attestazione annuale.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, comunemente detta "spunta", è effettuata direttamente dall'incaricato del Comune, sulla base di un'apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze, tenuta ed aggiornata a cura del competente ufficio comunale. In caso di impossibilità del Comune di far presenziare un incaricato alla spunta, la presenza potrà essere autocertificata dall'operatore.
3. L'assegnatario del posteggio in spunta dovrà provvedere al pagamento del canone relativo alla superficie occupata e della tassa di smaltimento rifiuti, con le modalità e secondo le tariffe vigenti.
4. La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo), o il mancato pagamento degli oneri, produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

5. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di spunta di partecipare ai bandi per l'assegnazione in concessione di posteggi liberi all'interno del mercato, nel caso ciò non avvenisse verrà disposta la cancellazione dell'operatore dalla graduatoria di spunta oltre al divieto di partecipazione al mercato per un anno. Gli operatori che, pur avendo correttamente partecipato al bando, non abbiano ottenuto la concessione di un posteggio, vengono inseriti in una nuova graduatoria che rispecchia quella del bando.

Art. 9

Funzionamento del mercato

1. L'attività di vendita nel posteggio è effettuata di norma dal titolare dell'autorizzazione oppure da:

- a) collaboratori familiari;
- b) dipendenti;
- c) lavoratori interinali;
- d) associati in partecipazione (art. 2549 – 2554 C.C.);
- e) collaboratori coordinati (di cui al D.Lgs. n. 276/2003);

2. I concessionari di posteggio che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, senza che possano chiedere la restituzione delle tasse e/o dei canoni pagati.

3. E' consentito ad ogni operatore esercitare l'attività di vendita mediante l'uso di veicoli (negozi mobili) solo se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie e purché di dimensioni compatibili con lo spazio assegnato.

4. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

5. Durante lo svolgimento del mercato e, soprattutto, durante le operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature, dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile i rumori, evitando anche schiamazzi e grida.

6. Salvo giustificato motivo, gli operatori partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito dall'art. 3 comma 3 lett. a del presente regolamento.

7. Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima dal suolo di cm 50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

8. Ogni operatore dovrà assicurare che il proprio banco e le proprie attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di decoro e di pulizia, e che le merci siano esposte in modo ordinato.

9. Durante lo svolgimento dell'attività, gli operatori dovranno avere a disposizione l'autorizzazione commerciale riferita al posteggio in originale, la carta di esercizio e il modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nonché l'attestazione annuale, esibendoli a richiesta degli organi di controllo.

10. Gli operatori alimentaristi dovranno inoltre osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) i prodotti alimentari sfusi devono essere adeguatamente protetti dalla polvere e da possibili contaminazioni;
- b) nello stesso banco non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione di quelli, fra questi ultimi, che siano strettamente abbinati ai primi, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo;
- c) la somministrazione di prodotti alimentari e di bevande è consentita solo agli operatori in possesso di specifica abilitazione, annotata sul titolo autorizzativo e delle attrezzature necessarie per consentire il consumo diretto sul posto; la somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere;
- d) tenere a disposizione un impianto idoneo per il lavaggio delle mani con acqua potabile, convogliando le acque di scarico nella pubblica fognatura o in contenitore di raccolta.

11. In caso di nevicata è fatto obbligo agli operatori di provvedere alla pulizia dello spazio riservato al posteggio, accumulando la neve rimossa in modo da non recare disturbo alla circolazione dei pedoni e dei veicoli autorizzati, confermando, nei limiti del possibile, l'intervento della ditta incaricata per la pulizia delle strade.

12. Gli operatori, a fronte di inconvenienti contingenti, dovranno attenersi alle indicazioni date dall'incaricato del Comune per garantire la sicurezza o per consentire il regolare svolgimento del mercato.

13. L'incaricato del Comune può, nell'immediatezza, impedire o sospendere l'effettuazione del mercato qualora, a suo giudizio, emergano inconvenienti che potrebbero comprometterne la sicurezza.

Art 10 **Atti vietati**

1. Nell'area mercatale e nelle sue vicinanze è vietato:

- a) annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita e, comunque, adottare sistemi di vendita che arrechino disordine;
- b) l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi, CD e supporti audio in genere, che potranno riprodurre i brani a volume moderato;
- c) occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata e occupare, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, sia davanti ai banchi che fra un banco e l'altro;
- d) occupare il posteggio ed effettuare le vendite prima o dopo l'orario stabilito;
- e) sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- f) piantare chiodi, affiggere manifesti, effettuare iscrizioni di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi e qualsiasi altro bene di proprietà pubblica o privata;
- g) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- h) vendere animali vivi di qualsiasi specie;
- i) lasciare animali liberi;
- j) accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;

- k) causare disturbi olfattivi;
- l) alla fine dell'orario di vendita allontanarsi lasciando lo spazio del posteggio sporco e/o abbandonare rifiuti sul posto;
- m) vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza, e ogni altra merce la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
- n) vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione del posteggio e generi non ammessi nel mercato.

Art 11 Subingresso

1. A seguito di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, la concessione del posteggio è trasferita al subentrante, purché in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. Il subentrante conserva l'anzianità di presenza sul mercato maturata dal cedente, ai fini del riconoscimento del titolo di priorità, in caso di eventuali spostamenti del mercato.
2. Nell'atto di cessione d'azienda deve essere indicato il posteggio interessato, attraverso il relativo numero identificativo.
3. Il subentrante è comunque tenuto a comprovare l'effettivo trasferimento dell'azienda; la comunicazione del subingresso dovrà pervenire al Comune entro 15 giorni dall'atto di cessione d'azienda e comunque prima dell'inizio dell'attività nel posteggio da parte del subentrante.
4. In caso di subingresso dovrà essere rispettata la destinazione merceologica del posteggio.
5. In caso di subingresso, al cedente è interdetta la partecipazione alla spunta per un anno, a partire dall'inizio dell'attività del subentrante nel posteggio ceduto.

Art. 12 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21 comma 4 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21 comma 4 della stessa legge;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
2. Il Comune, accertata la sussistenza di uno dei casi riportati al comma 1, comunica al titolare della autorizzazione l'avvio del procedimento di revoca, fissando in 30 giorni la durata del periodo entro il quale possono essere presentate le controdeduzioni; decorso detto periodo l'ufficio competente adotta il provvedimento di revoca.

Art. 13
Cessazione della concessione di posteggio

1. La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca.
2. La concessione di posteggio decade nei seguenti casi:
 - a) revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
 - b) mancato pagamento degli oneri di cui all'art. 16 commi 1 e 2;
 - c) qualora l'operatore incorra per 2 volte in un quinquennio in una delle violazioni che comportano la sospensione dal mercato da due a quattro giorni (art.19 comma 2 lett. b);
 - d) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo subingresso di cui all'art. 11 del presente regolamento.
3. La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse e di pubblica utilità, senza oneri per il Comune; il titolare potrà ottenere un altro posteggio di analoghe dimensioni fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.
4. Nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.
5. L'operatore che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio, non può ottenere altra concessione o partecipare alla spunta, se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

Art. 14
Registrazione delle presenze

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione dell'operatore oppure di una delle figure di cui all'art. 9 comma 1, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale, di carta d'esercizio e modulo aggiuntivo dei dipendenti, di attestazione annuale e di un documento di riconoscimento.
2. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio in spunta e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato, la relativa presenza verrà annullata a tutti gli effetti salvo cause di comprovata forza maggiore.

Art. 15
Assenze

1. I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli operatori devono giustificare le eventuali assenze dietro presentazione di idonea documentazione.
3. In caso di assenza per malattia deve essere prodotto il certificato medico.

4. La mancata partecipazione degli operatori che si sono dichiarati preventivamente disponibili agli eventuali mercati di recupero di festività costituisce assenza.

Art. 16 **Canoni e tributi**

1. I concessionari di posteggio sono tenuti al pagamento di un canone di concessione annuo il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale in riferimento al posteggio assegnato.

2. I concessionari di posteggio sono soggetti al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli importi dovuti per la fruizione di altri servizi, secondo le tariffe e le modalità previste dalle norme vigenti.

3. Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, comporta, l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione della validità della concessione per il periodo individuato nel provvedimento stesso ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento, con avviso che in caso di inadempimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente decadenza della concessione del posteggio.

CAPO III **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

Art. 17 **Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dall'ufficio competente al richiedente, persona fisica o giuridica, che intenda avviare l'attività nel Comune di San Bassano. Alla stessa persona non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

2. Nella domanda di rilascio di autorizzazione l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

3. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è di 90 giorni e la domanda si intende accolta qualora entro il medesimo termine non venga comunicato il diniego al richiedente.

4. La reintestazione per subingresso nell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dall'ufficio comunale competente; alla comunicazione di subingresso vanno allegati, l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, la autorizzazione originaria, la copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

Qualora il subentrante intendesse avviare l'attività in altro comune, il suddetto ufficio provvede a trasmettere l'autorizzazione originaria al comune interessato per gli adempimenti conseguenti.

5. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante è revocata nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21 comma 4 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- b) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21 comma 4 della stessa legge;
- c) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

Art.18

Modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con fermate limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; la durata delle fermate non può essere comunque superiore a 1 ora e la distanza fra due luoghi di fermata deve essere di almeno 100 metri.
2. Nel centro abitato di San Bassano, durante lo svolgimento del mercato settimanale e di mercati vari, sagre, fiere o manifestazioni simili, è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
3. Gli operatori non possono posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie, è inoltre vietato l'uso di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.
4. E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
5. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato dalle ore 7 alle ore 20.
6. Gli operatori devono rispettare durante la circolazione, e in particolar modo durante le fermate, le norme del Codice della Strada; devono inoltre osservare le prescrizioni, anche comunicate verbalmente, impartite dagli operatori di polizia stradale.
7. Per motivi di pubblico interesse il Sindaco può stabilire con ordinanza limitazioni di tempo e luogo all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
8. Le prescrizioni contenute in questo articolo si applicano per analogia ai produttori agricoli durante la vendita su aree pubbliche in forma itinerante dei loro prodotti.

CAPO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Sanzioni

1. L'inosservanza da parte degli operatori delle disposizioni contenute nel presente regolamento per le quali non dispongano leggi o i regolamenti dello Stato o della Regione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria graduata da un minimo di euro 80,00 fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

2. In aggiunta a quelle pecuniarie si applicano le seguenti sanzioni accessorie:

a) Sospensione dal mercato per un giorno:

a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;

a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio in disordine o in modo indecoroso;

a.3. per occupazione di superficie maggiore o diversa da quella assegnata con qualsiasi materiale;

a.4. per occupazione del posteggio e/o effettuazione di operazioni di vendita oltre l'orario stabilito;

a.5. per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;

b) Sospensione dal mercato da due a quattro giorni:

b. 1. per recidiva, nell'arco di due anni, nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a);

b.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ad agenti di polizia locale o incaricati del Comune in servizio al mercato;

b.3. per turbamento dell'ordine del mercato;

b.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;

b.5. per violazioni di norme di carattere igienico - sanitario, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.

3. Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

4. Nel caso di comportamenti di particolare gravità, la Polizia Locale può disporre l'immediato allontanamento dal mercato dell'operatore.

Art. 20

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorso il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce i Titoli I e II del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°49 del 27.11.2001.

Allegato 1

POSTEGGIO N.	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO
1	7X5 = 35	NON ALIMENTARE
2	7X5 = 35	NON ALIMENTARE
3	7X5 = 35	NON ALIMENTARE
4	7X5 = 35	NON ALIMENTARE
5	9X5 = 45	NON ALIMENTARE
6	9X5 = 45	NON ALIMENTARE
7	12,5X5=62,5	NON ALIMENTARE
8	7X4 = 28	ALIMENTARE
9	6x4 = 24	NON ALIMENTARE
10	6X4 = 24	ALIMENTARE
11	9X5 = 45	NON ALIMENTARE
12	9X5 = 45	NON ALIMENTARE
13	7X5 = 35	NON ALIMENTARE
14	7X5 = 35	NON ALIMENTARE
15	7X5 = 35	NON ALIMENTARE
16	9X5 = 45	NON ALIMENTARE
17	7X4 = 28	ALIMENTARE
18	10X5 = 50	ALIMENTARE
19	12X5 = 60	NON ALIMENTARE
20	9X4 = 36	ALIMENTARE